

## REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2003 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2003

**che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze <sup>(4)</sup>, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 302/93 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 71.<sup>(2)</sup> Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2220/2000 (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1).<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).<sup>(6)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 302/93 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

**Accesso ai documenti**

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(\*)</sup> si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze <sup>(\*\*)</sup>.

3. Le decisioni adottate dall'Osservatorio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

<sup>(\*)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.<sup>(\*\*)</sup> GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.»

- 2) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

6. L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»